
Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile²

Art. 28b cpv. 3^{bis} e 4 secondo periodo

^{3bis} Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso⁴, per quanto appaia necessario all'adempimento del loro compito.

⁴ ... Provvedono al perfezionamento necessario dei collaboratori che, presso questo servizio e i tribunali, sono incaricati della protezione contro violenze, minacce o insidie.

Art. 28c

c. Dispositivo
elettronico

¹ Su richiesta dell'attore, il giudice che ordina un divieto ai sensi della disposizione sulla violenza, le minacce o le insidie e il giudice dell'esecuzione possono ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico, fissato sull'autore della lesione, che consente di localizzarlo in qualsiasi momento. L'impiego di tale dispositivo può essere ordinato solamente se appare adeguato e necessario per garantire il rispetto del divieto, in particolare se misure meno incisive hanno fallito oppure appaiono a priori insufficienti.

² La misura può essere ordinata per un massimo di dodici mesi. Di volta in volta può essere prolungata di dodici mesi al massimo, se le condizioni che la rendono necessaria continuano a essere adempiute. Può essere ordinata a titolo cautelare per dodici mesi al massimo.

RS

1 FF ...
2 RS 210

³ I Cantoni designano un servizio competente per l'esecuzione della misura e disciplinano la procedura. Provvedono affinché i dati delle persone coinvolte siano impiegati unicamente per l'attuazione del divieto. All'attore non è addebitato alcun costo derivante dall'esecuzione della misura.

⁴ Per il resto si applicano le disposizioni del diritto processuale civile.

**Titolo finale:
Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile**

**Capo primo:
Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto**

Art. 6d

IV. Protezione
dei diritti della
personalità da
violenze,
minacce o
insidie

Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il nuovo diritto.

2. Codice di procedura civile³

Art. 114 lett. g

Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:

- g. per violenze, minacce o insidie secondo gli articoli 28b e 28c CC⁴.

Art. 198 lett. a^{bis}

La procedura di conciliazione non ha luogo:

- a^{bis}. nelle azioni per violenze, minacce o insidie secondo gli articoli 28b e 28c CC⁵;

Art. 243 cpv. 2 lett. b

² Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:

- b. per violenze, minacce o insidie secondo gli articoli 28b e 28c CC⁶;

³ RS 272
⁴ RS 210
⁵ RS 210
⁶ RS 210

Titolo prima dell'art. 407c

Capitolo 4: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 407c

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono retti dal nuovo diritto.

3. Codice penale⁷

Art. 55a cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, cpv. 2, 3, 4 e 5

¹ In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, b^{bis} e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero o il giudice può sospendere il procedimento, se:

- b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda del pubblico ministero o del giudice.

² La sospensione presuppone che l'interesse della vittima prevalga sull'interesse dello Stato al procedimento penale. Al momento di decidere, il pubblico ministero o il giudice tiene conto in particolare degli aspetti seguenti:

- a. identità del denunciante;
- b. motivi per cui la vittima chiede o accetta la sospensione;
- c. ragionevolezza dell'imputato;
- d. partecipazione dell'imputato a un programma rieducativo contro la violenza o altri passi da lui compiuti per modificare il suo comportamento;
- e. eventuale intesa tra la vittima e l'imputato per risolvere il conflitto;
- f. aumento o riduzione del rischio di una nuova aggressione;
- g. figli coinvolti;
- h. gravità del fatto.

³ La sospensione non è ammessa se:

- a. l'imputato è stato condannato con sentenza passata in giudicato e iscritta nel casellario giudiziale per un reato contro la vita e l'integrità della persona, la libertà o l'integrità sessuale; e

⁷ RS 311.0

- b. tale reato è stato commesso contro una vittima di cui al capoverso 1 lettera a.

⁴ Il pubblico ministero o il giudice riattiva il procedimento entro sei mesi dalla sospensione se:

- a. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso per scritto o verbalmente; o
- b. la situazione è cambiata e l'interesse al procedimento penale prevale.

⁵ Qualora il consenso non sia revocato e prevalga l'interesse della vittima all'abbandono del procedimento, dopo sei mesi il pubblico ministero o il giudice ne decide l'abbandono. Prima della decisione la vittima deve essere sentita.

4. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁸

Art. 46b cpv. 2, 3, 3^{bis} e 3^{ter}

² La sospensione provvisoria presuppone che l'interesse della vittima prevalga sull'interesse dello Stato al procedimento penale. Al momento di decidere, l'uditore o il tribunale militare tiene conto in particolare degli aspetti seguenti:

- a. identità del denunciante;
- b. motivi per cui la vittima chiede o accetta la sospensione provvisoria;
- c. ragionevolezza dell'imputato;
- d. partecipazione dell'imputato a un programma rieducativo contro la violenza o altri passi da lui compiuti per modificare il suo comportamento;
- e. eventuale intesa tra la vittima e l'imputato per risolvere il conflitto;
- f. aumento o riduzione del rischio di una nuova aggressione;
- g. figli coinvolti;
- h. gravità del fatto.

³ La sospensione provvisoria non è ammessa se:

- a. l'imputato è stato condannato con sentenza passata in giudicato e iscritta nel casellario giudiziale per un reato contro la vita e l'integrità della persona, la libertà o l'integrità sessuale; e

⁸ RS 321.0

- b. tale reato è stato commesso contro una vittima di cui al capoverso 1 lettera a.

^{3bis} L'uditore o il tribunale militare riattiva il procedimento entro sei mesi dalla sospensione provvisoria se:

- a. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso per scritto o verbalmente; o
- b. la situazione è cambiata e l'interesse al procedimento penale prevale.

^{3ter} Qualora il consenso non sia revocato e prevalga l'interesse della vittima alla sospensione definitiva del procedimento, dopo sei mesi l'uditore o il tribunale militare ne decide l'abbandono. Prima della decisione la vittima deve essere sentita.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

